

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

SEZ. 3^a-BIS – N.R.G. 5907/2024 – UP. 19.11.2024

MOTIVI AGGIUNTI nell'interesse di Stefania **MONTEFUSCO** (c.f. MNT SFN 70S61 F693E) e Filomena **FORMICA** (FRM FMN 74R66 A509M), rappresentate e difese, giusta mandato a margine, dagli avv.ti Riccardo Marone e Giuseppe Maria Perullo, con i quali eleggono domicilio digitale all'indirizzo di p.e.c.:

riccardomarone1@avvocatinapoli.legalmail.it e con autorizzazione alle comunicazioni e notificazioni di rito al sopra detto indirizzo di posta elettronica certificata, come da Registri di Giustizia, ovvero al numero di fax 081.764.04.00

CONTRO il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del legale rapp.te p.t., nel domicilio eletto *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato

PER L'ANNULLAMENTO, QUANTO AI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI: a) del provvedimento del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del merito, in data 9.8.2024 prot. n. m_pi.AOOD-PIT.Registrodecretidipartimentali.R.0002187 di approvazione della graduatoria di merito del concorso riservato, bandito con d.m. in data 8.6.2023; b) del provvedimento della medesima amministrazione in data 19.8.2024 prot. n. m_pi.AOOD-PIT.Registrodecretidipartimentali.R.0002206 di rettifica del provvedimento impugnato sub a)

FATTO

1. Con ricorso al TAR del Lazio, depositato in data 28.5.2024, le prof.sse Montefusco e Formica hanno impugnato il provvedimento con il quale sono state espulse dal concorso di cui in epigrafe.

Con i decreti oggi impugnati l'Amministrazione ha approvato la graduatoria di merito del concorso *de quo*.

Poiché con il ricorso introduttivo le ricorrenti aspirano a essere riammesse al concorso, e poiché il concorso si è concluso con l'approvazione della graduatoria di merito, con i presenti motivi aggiunti le ricorrenti procedono a impugnare anche la graduatoria di merito, della quale si deduce l'illegittimità per vizi derivati dal ricorso principale.

Si ripropongono pertanto i vizi già formulati con il ricorso introduttivo affinché gli stessi valgano anche contro la graduatoria di merito, in quanto illegittima per i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

1. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO.

In punto di fatto si è diffusamente chiarito quale fosse il clima nel quale si è svolta la prova concorsuale di cui si discute e, cosa ancor più importante, il clima che ha preceduto l'avvio della prova.

Si è detto, infatti, che le prove sono iniziate quattro ore dopo l'orario previsto nella lettera di convocazione (ore 14.30 anziché ore 10.30) e che l'attesa dell'avvio della selezione è stato caratterizzato da veri e propri tumulti, scatenati da una serie di fattori convergenti, quali:

- la mancanza di informazioni da parte della Commissione che spiegassero i motivi del ritardo;
- l'assenza di distributori automatici di bibite, per cui non era possibile neanche bere;
- l'assenza di un numero adeguato di servizi igienici, essendo presenti nel padiglione pochi e maleodoranti bagni chimici;

- l'assenza di un numero adeguato di banchi e postazioni da utilizzare per il concorso.

Si è anche chiarito che durante l'attesa dell'avvio della prova alcuni candidati hanno avvertito malori, che hanno reso necessario l'intervento dei sanitari.

Queste circostanze hanno scatenato vibranti proteste che si sono prolungate anche oltre l'avvio della prova, che è iniziata con un forte brusio di sottofondo.

Al momento di avvio della prova selettiva, quindi, erano ancora vive le proteste dei candidati che si lamentavano a gran voce, vuoi del cattivo odore proveniente dai bagni chimici, che aveva ormai invaso la sala, vuoi della inadeguatezza delle postazioni e dei tablet, necessari a sostenere la prova di esame, vuoi delle condizioni generali nella quali si stava svolgendo il concorso.

In queste condizioni, le ricorrenti, sedute in banchi vicini, si sono limitate a commentare la situazione, limitandosi a scambiarsi brevissime considerazioni sull'anomalo andamento della prova appena iniziata.

Considerazioni, si ripete, che moltissimi candidati stavano manifestando a voce ben più alta.

In questo momento il Presidente della Commissione, su segnalazione di un giovane addetto alla vigilanza, ritenendo erroneamente che le ricorrenti si stessero scambiando informazioni sul contenuto del quiz, le ha invitate a seguirlo al banco della Commissione, ove è stato (erroneamente) contestato loro di parlare ininterrottamente e quindi è stata comminata la sanzione dell'espulsione dal concorso.

Le ricorrenti hanno chiesto inutilmente spiegazioni, invitando il Presidente a chiarire in quali occasioni le stesse avrebbero interloquito tra loro, ma tali chiarimenti non sono stati forniti e la sanzione dell'espulsione è stata eseguita.

Sanzione a dir poco assurda, considerato che, in quel momento, tutti i candidati si stavano lamentando a gran voce, tanto che i commissari stavano tentando inutilmente di sedare gli animi.

A fronte di 3000 candidati vocianti solo le ricorrenti sono state espulse, non perché stessero copiando o si stessero scambiando informazioni relative alle domande di concorso ma sol perché le stesse si erano limitate a commentare, con poche parole, l'anomalo andamento della prova selettiva.

Da quanto sin qui rappresentato appare di lampante evidenza la violazione della normativa indicata in epigrafe nonché l'eccesso di potere per presupposto erroneo che vizia i provvedimenti impugnati.

1.1. È noto a questa difesa che il provvedimento di espulsione costituisce atto dovuto quando i candidati sono stati sorpresi a copiare, ovvero a scambiarsi informazioni relative alle domande oggetto di concorso.

Il che però non esclude che il provvedimento di espulsione debba essere sorretto da una adeguata motivazione che dia conto delle circostanze contestate al candidato espulso.

Nel caso in esame il Presidente si è limitato a una affermazione tanto apodittica quanto indimostrabile, sostenendo che, da quanto riferitogli dal personale di vigilanza, le ricorrenti avrebbero più volte interloquito tra loro.

Il Presidente, però, si è rifiutato di chiarire in quali occasioni si sarebbe verificata tale interlocuzione.

La tesi è infondata per diversi motivi.

In primo luogo, si osserva che le ricorrenti sono state espulse pochi minuti dopo l'inizio della prova scritta, per cui – secondo la tesi della Commissione – le stesse avrebbero dovuto parlare ininterrottamente tra loro sin dall'avvio della prova. Il che lascia a dir poco perplessi.

In seconda analisi, si ricorda che tutti i candidati stavano parlando, lamentandosi dello svolgimento della prova, per cui in sala vi era un brusio di fondo molto accentuato che rendeva indistinguibile la fonte di tale vociare.

Ebbene, anche le ricorrenti, in un unico episodio, si sono rivolte brevemente la parola, per darsi atto reciprocamente della difficoltà di svolgere l'esame in quel clima insostenibile.

Il che ovviamente non può giustificare l'espulsione delle stesse dal concorso, specie se si considera il clima generale nel quale questo episodio deve essere inquadrato.

Peraltro, non vi poteva essere il sospetto che le ricorrenti si stessero scambiando informazioni sul contenuto delle domande, in quanto le domande venivano somministrate in modo diverso a ciascun candidato, per cui le professoresse Montefusco e Formica si trovavano a rispondere a domande diverse.

Dal che discende che non ricorrono i presupposti che giustificano l'espulsione dal concorso.

In conclusione, quindi:

- la prova concorsuale era stata preceduta da momenti di enorme disagio e si stava svolgendo in un clima *infuocato*, caratterizzato da una enorme confusione generale;
- queste circostanze sono state certificate dal verbale che la Commissione ha letto pubblicamente prima dell'inizio della prova;
- i disagi hanno determinato cori di proteste che si sono protratti anche dopo l'inizio della prova, tanto che in sala si è avvertito un forte brusio di sottofondo per lungo tempo;
- le ricorrenti non hanno copia, né si sono scambiate informazioni relative alla soluzione dei quesiti di esame, essendo i quesiti diversi tra candidato e candidato;

- la contestazione che ha portato all'esclusione delle ricorrenti è fondata su contestazioni apodittiche e immotivate.

Da quanto sin qui chiarito appare evidente la illegittimità dei provvedimenti impugnati.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si attesta, ai sensi del d.P.R. 115/2002, che il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

Avv. Riccardo Marone

Avv. Giuseppe Maria Perullo